

Le offerte dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo della Sede Amministrativa dell'ULSS n. 7

entro le ore 12:00 del giorno 26 giugno 2007.

Avviso al Pubblico

Richiesta di Pronuncia di Compatibilità Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Progetto di Risanamento Ambientale della Centrale Esistente di Marghera Levante, in Comune di Venezia
Installazione di Nuova Torre di Raffreddamento

La società EDISON Spa, con sede legale in Milano, Via Foro Buonaparte 31, annuncia di aver predisposto il Progetto Preliminare e lo Studio di Impatto Ambientale per il progetto a margine, rientrante nella tipologia di interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b, (Centrali termiche [...] con potenza termica di almeno 300 MW), del DPCM n. 377 del 10 agosto 1988 e di avere in corso di presentazione la relativa Richiesta di Pronuncia di Compatibilità Ambientale ai sensi dell'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, nell'ambito della procedura unica di autorizzazione presso il Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della Legge 9 aprile 2002, n. 55.

La Centrale di Marghera Levante è attualmente composta da due sezioni (sezione 1 e sezione 2) così configurate:

- la sezione 1 è costituita da due turbine a gas (TG3 e TG4) accoppiate ad una turbina a vapore (configurazione 2+1);
- la sezione 2 è costituita da una turbina a gas (TG5) accoppiata a una turbina a vapore (configurazione 1+1).

Il sistema di raffreddamento della centrale avviene tramite sistema a circuito aperto che utilizza acqua prelevata e scaricata nella laguna di Venezia.

Il progetto prevede l'installazione di una nuova torre di raffreddamento, composta di 16 celle e della dimensione complessiva di 26 m 110 m 17,25 m; la torre sarà esercita esclusivamente nel periodo estivo e ha lo scopo di ridurre lo scarico termico della centrale in Laguna.

Per effetto del progetto l'acqua della laguna, una volta transitata dai condensatori della centrale, verrà raffreddata nella nuova torre e quindi restituita alla laguna a una temperatura prossima a quella di prelievo. I benefici ottenuti dall'installazione della torre di raffreddamento permettono ad Edison di:

- mantenere fede alla prescrizione di cui al punto 10 del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 31 marzo 1999, autorizzazione l'installazione del nuovo TG5, che impone alla Centrale di mantenere nel tempo il beneficio di riduzione dello scarico termico in laguna, in particolare nel periodo estivo;
- incrementare la flessibilità operativa della centrale, in particolare permetterà di programmare le fermate per manutenzione, compatibilmente con le esigenze tecniche e gestionali, nel periodo autunnale e invernale (periodo ottobre - aprile), come previsto dal Protocollo di Intesa per l'Attuazione di Misure di Contenimento delle Emissioni di Polveri ed Ossidi di Azoto degli Impianti Produttivi siti nel Comune di Venezia, stipulato il 24 giugno 2006 dalla Provincia di Venezia, il Comune di Venezia e le società operanti nel polo industriale di Porto Marghera, tra cui Edison;
- attuare il progetto di riduzione degli scarichi termici del polo industriale previsto dal documento, in corso di predisposizione, Nuovo Patto per Marghera (coordinato dalla Regione Veneto, con la partecipazione della Provincia e Comune di Venezia, Sindacati, Unindustria di Venezia).

Per la pubblica consultazione, il Progetto delle Opere e lo Studio di Impatto Ambientale, completo di Sintesi non Tecnica, è depositato presso la:

- Regione del Veneto - Direzione Regionale Tutela dell'Ambiente - Servizio V.I.A. - Calle Priuli Cannaregio, 99 - 30121 Venezia.
- Al sensi dell'art. 6 comma 9 della legge del 8 luglio 1986, n. 349, chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta, entro 30 giorni all'Autorità competente, istanze, osservazioni o pareri ai:
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione per la Valutazione dell'Impatto Ambientale - Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma;
 - Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici - Servizio IV - Via di San Michele, 22 - 00153 Roma;
 - Regione del Veneto - Direzione Regionale Tutela dell'Ambiente - Servizio V.I.A. - Calle Priuli Cannaregio, 99 - 30121 Venezia.



EDISON

Edison Spa

Sede in Milano, Foro Buonaparte 31
Capitale sociale euro 4.792.723.239,00 i.v.
Registro delle Imprese di Milano e
Codice Fiscale n. 08722600019

Hausbrandt Finanziaria s.p.a., in persona del legale rappr.te pro tempore; elettivamente domiciliate in Via Borgonuovo, 26 - Milano, presso e nello stesso studio dell'avv. Nicola De Rienzo Nicola che le rappresenta e difende unitamente agli avv. Mario Battistella e Selvaggio Segantini del Foro di Treviso;

ATTRICI

contro

Gruppo E.S. s.r.l., in persona del legale rappr.te pro tempore; Franca Leeman Borgio; elettivamente domiciliate in P.za Santa Francesca Romana, 3 - Milano, presso e nello studio degli avv. Agrippino Sidoti e Roberto Pietro Sidoti che le rappresentano e difendono;

CONVENUTE

In punto a: "145013 - Responsabilità ex- artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c."

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni ulteriore istanza, domanda od eccezione disattesa, così decide:

- 1) in accoglimento delle domande avanzate da Hausbrandt Trieste 1892 s.p.a., e da Hausbrandt Finanziaria s.p.a., nei confronti di Gruppo E.S. s.r.l. e di Franca Leeman Borgio con atto di citazione notificato in data 4.12.2002; accertata la natura diffamatoria dell'articolo pubblicato sul numero di Settembre 2002 del periodico *Mixer Magazine* con il titolo "I contratti trappola" nonché l'illecito utilizzo di immagine in violazione del diritto patrimoniale d'autore, condanna le parti convenute in via tra loro solidale al risarcimento del danno in favore delle attrici; liquidato in euro 30.000,00 per Hausbrandt Trieste 1892 s.p.a. ed in euro 10.000,00 per Hausbrandt Finanziaria s.p.a., con interessi legali dalla data della presente sentenza fino all'effettivo saldo;
 - 2) ordina altresì la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza per una volta e a caratteri doppi del normale da eseguirsi a cura e spese delle convenute sui periodici *Il Gazzettino* e *Mixer Magazine* entro trenta giorni dalla notificazione della presente sentenza, autorizzando sin da ora le parti attrici a provvedere direttamente a tale incombenza ove detto termine fosse decorso inutilmente, col rimborso delle relative spese dalle convenute a semplice rappresentazione di fatture;
 - 3) condanna infine le parti convenute in solido tra loro al rimborso delle spese del giudizio in favore delle attrici, liquidate in complessivi euro 9.720,30, oltre alle spese generali ex art. 15 T. e dagli accessori come per legge.
- Così deciso in Milano, in data 24 marzo 2006
Il Giudice Dott. Claudio Marangoni

esclusivamente con Il Gazzettino
tutela Legale di tutto il Nordest

IL GAZZETTINO

W 30/05/2007